

COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE

I.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (<i>Stralcio e discussione di decreti legislativi</i>):		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520)	1	TESAURO 9, 10, 11, 12
PRESIDENTE	1	TOSATO 9
<i>Decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265</i> (Discussione e ratifica con modificazioni): <i>Integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari (520-1)</i>	2	SCHIRATTI 9
PRESIDENTE 2, 3, 4		CARPANO MAGLIOLI 10
MARTINO, <i>Relatore</i> 2, 4		
TESAURO 3		
SCHIRATTI 3		
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033</i> (Discussione e ratifica con modificazioni): <i>Disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali (520-2)</i>	5	
PRESIDENTE 5, 6		
MARTINO, <i>Relatore</i> 5		
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172</i> (Discussione): <i>Istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari (520-3)</i>	6	
PRESIDENTE 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
MARTINO, <i>Relatore</i> 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
SAILIS 7, 9, 10		

La seduta comincia alle 9,30.

Sono presenti:

Amendola Pietro, Angelucci Nicola, Belliardi, Bovetti, Carpano Maglioli, De' Cocci, De Michele, Fabriani, Martino Gaetano, Molinaroli, Rapelli, Resta, Sailis, Schiratti, Spoleti, Tesauro, Togni e Tosato.

PRESIDENTE. Avverto che i deputati Sailis e Tesauro sostituiscono rispettivamente i deputati Bazoli e Ambrosini.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520).

PRESIDENTE. Diamo inizio ai lavori della Commissione.

È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge n. 520 concernente la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante la Costituente.

Il Ministro della pubblica istruzione ha formalmente richiesto alla Presidenza della Camera lo stralcio e la ratifica con modificazioni di alcuni decreti legislativi. Ho nomi-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

nato relatore di tutti questi decreti l'onorevole Martino Gaetano il quale riferirà e illustrerà proposte di modifica concordate con il Ministero.

La procedura da seguire è semplice: prima la Commissione delibera lo stralcio del decreto o dei decreti legislativi da esaminare partitamente e quindi ne discute le proposte di modificazioni: il nuovo testo che risulterà approvato diverrà disegno di legge a sé stante che assumerà il numero d'ordine base 520 ed un numero caratteristico progressivo a partire dal n. 1.

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265: «Integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari (520-1).

PRESIDENTE. Il primo dei decreti legislativi riguardanti la pubblica istruzione è il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione alle norme dello stato giuridico ed economico dei professori universitari.

Pongo in votazione la proposta del Governo di stralciare questo decreto.

(È approvata).

S'intende allora che il disegno di legge relativo assumerà il numero 520-1.

L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di riferire in proposito.

MARTINO, *Relatore*. Con il decreto legislativo del 23 marzo 1948 n. 265, relativo all'integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari, vennero apportati dei miglioramenti alla carriera dei professori universitari; e precisamente: mentre i professori universitari arrivavano prima fino al grado 4°, si crearono 80 posti fino al grado 3° e si stabilì che avrebbero acceduto a questi posti i professori universitari in ordine di anzianità.

Per la prima applicazione della legge si stabilì che 20 degli 80 posti sarebbero destinati ai professori fuori ruolo. Inoltre, con lo stesso decreto legislativo, venne accorciata la durata della permanenza nel grado 6° da 8 a 5 anni, e quella nel grado 5° da 7 a 4 anni.

Senonchè, per una dizione forse non perfetta della legge, in sede di applicazione si sono riscontrati degli inconvenienti, i quali hanno suggerito allo stesso Ministro della pubblica istruzione di presentare alcune modifiche a questo decreto legislativo, in sede di ratifica.

Gli inconvenienti dipendono dal fatto che la Corte dei conti non ha voluto aderire al

concetto informatore dei provvedimenti adottati dal Ministro della pubblica istruzione in applicazione della legge, cioè al principio della ricostruzione della carriera dei professori universitari al fine di stabilire esattamente il grado di anzianità di ognuno di essi.

Poichè la legge doveva avere effetto a cominciare dal 1° novembre 1947, il Ministro della pubblica istruzione si preoccupò preliminarmente di stabilire quale fosse, in base alle nuove norme, l'anzianità di ciascuno dei professori universitari al 1° novembre 1947. Furono così preparati i singoli decreti ed inviati alla Corte dei conti per la registrazione: la Corte dei conti si rifiutò di registrare asserendo che, in base alla lettera del decreto legislativo 23 marzo 1948, si dovesse dar luogo all'abbreviazione della durata della permanenza nel grado 6° e nel grado 5° dei professori universitari soltanto a partire dal 1° novembre 1947. Se questo criterio della Corte dei conti fosse accolto, ne potrebbero derivare gravi conseguenze: professori meno anziani arriverebbero — per esempio — alle soglie del grado 3°, contemporaneamente a professori più anziani.

Naturalmente, il Ministero ha insistito sul proprio punto di vista. Poichè non è stato possibile superare l'ostacolo formale, si ritiene indispensabile modificare il decreto con una più chiara dizione.

Il Ministero, pertanto, propone di sostituire l'attuale articolo 2 con il seguente:

«Dopo non meno di 4 anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, cui sono attribuiti 80 posti di ruolo».

«L'assegnazione alla classe I, grado 3°, è disposta secondo l'ordine di anzianità nella classe II, grado 4°, determinato in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età. Agli effetti della assegnazione al grado 3° è altresì computabile il servizio prestato presso Università straniere e presso Università libere, del quale sia prevista la valutazione dalle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari».

Faccio presente ai colleghi che l'attuale dizione dell'articolo è la seguente:

«Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

sono assegnati alla classe I, grado 3°, in misura non superiore agli ottanta.

« L'assegnazione alla classe I, grado 3°, è disposta secondo l'ordine di anzianità nella classe II, grado 4° ».

Un'altra modificazione il Ministero propone all'articolo 3 il quale è attualmente così formulato:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, nei confronti dei professori attualmente in servizio, con decorrenza dal 1° novembre 1947.

« Nella prima applicazione del presente decreto, un quarto degli ottanta posti della classe I, grado 3°, è assegnato ai professori collocati fuori ruolo per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251.

« In ogni caso, sessanta dei predetti ottanta posti sono da coprirsi con professori che non si trovino nella condizione di professori fuori ruolo; ed i posti che si vengano rendendo disponibili, sui detti sessanta, in dipendenza di collocamenti fuori ruolo, sono attribuiti a professori di ruolo della classe II, grado 4° ».

Il Ministero propone di sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« I professori attualmente in servizio sono collocati nella classe terza, grado 5°, o nella classe seconda, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi prestati presso le Università straniere e presso le Università libere ed in altri ruoli statali dei quali è prevista la valutazione, ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso, è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore. Le disposizioni del presente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1947 ».

Infine, il Ministero propone di aggiungere, sempre all'articolo 3, i seguenti commi:

« Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 23, i quali possono inoltre conseguire la promozione durante il periodo di trattenimento in servizio qualora ne abbiano acquisito il diritto in base alle disposizioni all'epoca vigenti ».

« I professori in soprannumero o riassunti in servizio, dopo essere stati allontanati per

ragioni politiche o razziali, sono assegnati in soprannumero al grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni richieste per l'assegnazione ».

Si tratta dei professori già eliminati nel 1938 in virtù delle leggi razziali e poi riassunti nel 1944.

Queste sono le modifiche che a detto decreto propone il Ministro della pubblica istruzione, modifiche concordate anche con l'Associazione dei professori universitari nonché con i deputati professori universitari di ruolo, che ebbero, a questo proposito, una riunione alla Camera con il Ministro Gonella.

Propongo alla Commissione di approvare queste modifiche.

TESAURO. Dal punto di vista sostanziale, la terminologia usata nell'articolo 3 mi sembra un po' preoccupante. Io proporrei la soppressione dell'inciso « attualmente in servizio ». Si dovrebbero mettere in soprannumero tutti i professori riassunti in servizio, senza limiti di età. Ad esempio: Orlando, De Santis e tutti coloro che per ragioni politiche hanno avuto questo trattamento speciale, è evidente che devono essere messi fuori ruolo. Nella stessa condizione si devono trovare tutti coloro che furono allontanati per ragioni razziali.

PRESIDENTE. L'onorevole Tesauro ha ragione, perchè già nelle leggi attualmente in vigore questi professori sono in soprannumero.

SCHIRATTI. Nel merito, non ho osservazioni da fare. Queste modifiche comportano aumenti di oneri finanziari? E se comportano tali aumenti, vi è la copertura?

TESAURO. Faccio presente che ci troviamo non in sede di una legge per la quale sono applicabili i rigori dell'attuale Costituzione, ma di fronte ad un decreto legislativo che dobbiamo ratificare.

PRESIDENTE. La copertura comunque c'è, perchè l'interpretazione data dal Ministero della pubblica istruzione, fin dall'origine, di questo decreto è stata sempre questa. È stata la Corte dei Conti che ha ritenuto che il Ministero volesse dare una interpretazione estensiva ed in senso retroattivo.

SCHIRATTI. Questa retroattività comporta un acceleramento di carriera, comporta degli scatti di stipendio: tali scatti sono o non sono stati contemplati? Questo lo dico nell'interesse dei professori, perchè il giorno in cui noi avessimo approvato questo decreto e non avessimo disponibilità finanziarie, porremmo il Ministero in grandissime difficoltà.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

MARTINO, *Relatore*. Innanzi tutto, aderisco alla proposta Tesauro di sopprimere le parole « attualmente in servizio », perchè così si rende più chiara la dizione dell'articolo e si evitano equivoci di interpretazione.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Schiratti, io posso dargli una completa assicurazione in proposito. L'onorevole Schiratti sa che le spese per il personale sono sempre previste con una certa larghezza, e ad una certa larghezza contribuisce pure il volere della Provvidenza che ogni anno elimina qualche professore prima che l'esercizio finanziario sia compiuto. Ma, a parte questa considerazione, posso assicurare l'onorevole Schiratti che le spese per il personale previste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione prevedono proprio questa ricostruzione della carriera dei professori universitari, e quindi anche i miglioramenti economici che eventualmente ad alcuni potrebbero spettare, a partire dal 1° novembre 1947. Tanto è vero che sin da allora, fin dalla pubblicazione del decreto legislativo in esame, i decreti relativi ad ognuno dei professori universitari vennero preparati dal Ministero, firmati dal Ministro ed inviati alla Corte dei Conti; fin da allora il Ministero ha considerato questi professori nel grado e nel ruolo che a ciascuno compete, in base alla propria interpretazione del decreto legislativo in questione; quindi, la somma è già prevista nel bilancio.

SCHIRATTI. Noi ci troviamo di fronte ad una mancata registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti relativi a ciascun professore; questo rifiuto risale al 1948. Con le modifiche proposte noi superiamo questa resistenza o imponiamo praticamente alla Corte dei Conti di desistere dal proprio rifiuto e rendiamo operante la registrazione, che avverrà dal 1 gennaio 1948. Veniamo quindi a consacrare un beneficio con la registrazione a favore dei professori universitari anche per il 1948-49.

MARTINO, *Relatore*. È pure previsto.

SCHIRATTI. Anche questa maggiore spesa relativa all'esercizio passato?

MARTINO, *Relatore*. Si tratta di poca cosa; il beneficio è previsto dal 1° novembre 1947 e non spettano arretrati per il periodo antecedente a questa data.

SCHIRATTI. Tutto questo residuo passivo è stato riportato nell'esercizio in corso?

MARTINO, *Relatore*. Sì.

SCHIRATTI. Se mi tranquillizzate su questo punto, non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Da quanto mi risulta, l'amministrazione dell'istruzione superiore ha

tenuto conto della retroattività insita nel decreto legislativo che stiamo per ratificare.

Come diceva l'onorevole Martino, non è una grande cifra; comunque ne è stato tenuto conto.

Si deve, ora, passare all'approvazione delle modificazioni che possono essere contenute, secondo la vecchia prassi delle leggi di conversione di decreti con modifiche, in un articolo unico al quale è opportuno premettere, come primo comma, una formula che dichiari la avvenuta ratifica.

L'onorevole Tesauro propone la formula seguente:

« Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, è ratificato con le modificazioni seguenti: »

La pongo in votazione.

(È approvata).

All'articolo 2 del citato decreto legislativo si propone di sostituire il seguente:

« Dopo non meno di 4 anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, cui sono attribuiti 80 posti di ruolo.

« L'assegnazione alla classe I, grado 3°, è disposta secondo l'ordine di anzianità nella classe II, grado 4°, determinato in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età. Agli effetti della assegnazione al grado 3° è altresì computabile il servizio prestato presso Università straniere e presso Università libere, del quale sia prevista la valutazione dalle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari ».

Pongo in votazione questo testo sostitutivo.

(È approvato).

L'onorevole relatore conviene con l'onorevole Tesauro su una ulteriore modifica da apportare al primo comma dell'articolo 3. Dò pertanto lettura del nuovo testo proposto: « I professori sono collocati nella classe terza, grado 5°, o nella classe seconda, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi prestati presso le Università straniere e presso le Università libere od in altri ruoli statali dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso, è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore. Le disposizioni del presente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1947.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per il secondo e terzo comma dell'articolo 3 non vi sono emendamenti.

Sempre all'articolo 3 si propone, infine, di aggiungere i seguenti comma:

« Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire la promozione durante il periodo di trattenimento in servizio, qualora ne abbiano acquisito il diritto in base alle disposizioni all'epoca vigenti ».

« I professori in soprannumero o riassunti in servizio, dopo essere stati allontanati per ragioni politiche o razziali, sono assegnati in soprannumero al grado 3°, quando vengono a trovarsi nelle condizioni richieste per l'assegnazione ».

Pongo in votazione tali commi aggiuntivi.

(Sono approvati).

L'onorevole relatore propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1° novembre 1947 ».

(È approvato).

Il precedente articolo unico approvato ha assunto pertanto il numero 1 e quello testè votato il numero 2.

Occorre ora votare il titolo del disegno di legge n. 520-1 testè esaminato. Suggesto il seguente: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari ».

(È approvato).

Prego la Commissione di autorizzare la Presidenza al coordinamento. Se non vi sono opposizioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033: Disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali (520-2).

PRESIDENTE. Il secondo decreto di cui il Ministro della pubblica istruzione propone la ratifica con modificazioni è il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali.

Pongo in votazione la proposta del Governo di stralciare questo decreto.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo assumerà il numero 520-2.

Il relatore, onorevole Martino, ha facoltà di riferire.

MARTINO, *Relatore*. Alcuni dei professori, che erano stati dispensati per motivi politici o razziali, essendo riparati all'estero, avevano perduto dopo un certo tempo la cittadinanza italiana ed acquistata la cittadinanza del paese ospitante. Quando, dopo la liberazione, essi furono riassunti in servizio, si rivelò subito una difficoltà mancando loro uno dei requisiti richiesti dalla legge, e cioè la cittadinanza italiana, donde lo scopo di questo decreto legislativo,

Esso, all'articolo 1, dispone infatti:

« In deroga alle disposizioni vigenti, i professori universitari, già dispensati o comunque allontanati dal servizio in dipendenza di motivi politici o razziali, sono riassunti nei ruoli universitari ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, nn. 255 e 264 (art. 5), del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, anche se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano in possesso del requisito della cittadinanza italiana, sempreché nello Stato, la cui cittadinanza essi hanno assunto, i cittadini italiani siano ammessi all'insegnamento nelle università e negli istituti d'istruzione universitaria ».

« Alla riammissione in servizio di cui al presente articolo si procede entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sempreché gli interessati ne facciano richiesta entro il detto termine ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

« Per la decorrenza degli effetti economici della riassunzione si applica il comma secondo dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880 ».

Il decreto legislativo non ha bisogno di essere raccomandato per la ratifica.

C'è semplicemente una modifica proposta dallo stesso Ministro per la pubblica istruzione: cioè l'aggiunta, nel secondo comma di questo articolo, delle parole, « e sempreché abbiano perduto il detto requisito della cittadinanza italiana anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 »; ciò per evitare, evidentemente, che di questa legge avessero a beneficiare coloro che, invece, dopo la liberazione, spontaneamente avessero voluto rinunciare alla cittadinanza italiana. Non può esserci obbligo morale da parte dell'Amministrazione di riassumere chi per altre ragioni, indipendenti dal fatto di essere stato licenziato dal servizio per ragioni politiche o razziali, rinuncia alla cittadinanza del proprio paese.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione anzitutto, il titolo del disegno di legge, che è del seguente tenore: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione la ratifica del decreto legislativo secondo la formula già adottata:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, è ratificato con la seguente modificazione: »

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, modificato nel senso illustrato dal relatore:

« In deroga alle disposizioni vigenti, i professori universitari, già dispensati o comunque allontanati dal servizio in dipendenza di motivi politici o razziali, sono riassunti nei ruoli universitari, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255 e 264 (articolo 5), del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, anche se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano in possesso del requisito della citta-

dinanza italiana, sempreché nello Stato, la cui cittadinanza essi hanno assunto, i cittadini italiani siano ammessi all'insegnamento nelle Università e negli Istituti d'istruzione universitaria.

« Alla riammissione in servizio di cui al presente articolo si procede entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sempreché gli interessati ne facciano richiesta entro il detto termine, e sempreché abbiano perduto il detto requisito della cittadinanza italiana anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9.

« Per la decorrenza degli effetti economici della riassunzione si applica il comma secondo dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880 ».

(È approvato).

Prego la Commissione di autorizzare la Presidenza al coordinamento. Se non vi sono opposizioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: « Istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino presentemente a carico dei bilanci universitari » (520-3).

PRESIDENTE. Vi è ora da esaminare, secondo la proposta del Governo, la ratifica con modificazioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente tecnico subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari.

Pongo in votazione la proposta di stralcio.

(È approvata).

Avverto che il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-3.

L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di riferire.

MARTINO, *Relatore*. Vecchia aspirazione del personale di cui al decreto legislativo in esame era la statizzazione. In seguito alla riforma Gentile il personale di che trattasi gravava sul bilancio universitario; finora questa aspirazione non aveva potuto essere soddisfatta dal Ministro della pubblica istruzione, pur rendendosi conto della opportunità, anzi

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

della necessità che a un provvedimento sifatto si pervenisse.

Le ragioni che principalmente ostavano a questo provvedimento erano di carattere finanziario, perchè sarebbe aumentato notevolmente l'onere del bilancio dello Stato con l'assunzione in servizio diretto di tutti questi impiegati. Ora, per fortuna o per sfortuna, non sappiamo, questa obiezione non ha più senso, perchè, pur restando a carico dei bilanci universitari il personale assistente, tecnico, subalterno ecc., tuttavia, per effetto di una legge del 1936 tutti gli aumenti di stipendio apportati dal 1936 in poi a questo personale sono stati posti a carico quasi totale dello Stato.

Oggi lo stipendio base del 1936, nella somma dello stipendio e delle indennità che riceve il personale statale, rappresenta ben poca cosa. Quindi, il Ministero del tesoro non fece più le obiezioni che aveva fatto nel passato, e il Ministro della pubblica istruzione poté ottenere la statizzazione: il provvedimento fu accolto con grande favore dagli interessati. L'applicazione di questo decreto legislativo ha dato però luogo a numerosi inconvenienti, e soprattutto a varie richieste da parte delle categorie interessate; per cui in varie sedi, fra l'Associazione degli assistenti e il Ministero, fra le università e il Ministero, nel convegno dei Rettori, nella commissione di inchiesta per la scuola, numerose modifiche sono state concordate, e vengono oggi sottoposte al nostro esame dal Governo.

Nessuna modifica viene proposta agli articoli 1, 2 e 3. Nessuna modifica al primo e al secondo comma dell'articolo 4.

Al terzo comma dell'articolo 4 è proposta una modifica. Il terzo comma, nel testo attuale del decreto, è il seguente:

« Per l'ammissione ai concorsi occorre non aver superato i 30 anni di età alla data del bando del concorso. Tale limite è elevato per un periodo pari al servizio eventualmente prestato come assistente volontario e, comunque, per non più di cinque anni ».

Ora, il Ministero propone o la soppressione o una modifica per elevare il limite di età a 35 anni. Io aderisco senz'altro alla prima di queste proposte del Ministero. Mi sembra, infatti, inopportuno imporre dei limiti di età per l'assistente: l'assistente è una persona « sui generis », una persona di fiducia del professore, e può essere anche un uomo di 60 anni, quando abbia i requisiti desiderati dal professore che ne propone l'assunzione. D'altra parte, non esiste una carriera dell'as-

sistente universitario: egli non ha dalla legge nessuna garanzia. Di anno in anno il professore può riconfermarlo o può far sì che venga dispensato. In modo che, trattandosi di una figura speciale, che non importa l'esistenza di una carriera, io penso che non sia necessario il limite di età.

Quindi, insisto perchè la Commissione accolga la proposta principale del Ministero piuttosto che la proposta subordinata, e che, quindi, sia soppresso il comma.

SAILIS. Anch'io ritengo che la figura dell'assistente sia una figura « sui generis ». La figura dell'assistente non va inquadrata nella struttura burocratica dello Stato. Mentre l'impiegato entra, a una determinata età, nella carriera e segue una determinata carriera, indipendentemente dal rapporto che può esistere fra l'impiegato e i suoi superiori, tra l'assistente e il professore avviene qualcosa di diverso: tra assistente e professore esistono dei rapporti di cordialità, di deferenza, di affetto.

Sotto questo punto di vista, quindi, credo che si debba accogliere quanto l'onorevole relatore ha proposto: abolire qualsiasi limite di età.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la consueta formula di ratifica: « Il decreto legislativo 7 maggio 1948, è ratificato con le modificazioni seguenti: »

(E approvata).

Pongo in votazione la soppressione del terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo.

(E approvata).

MARTINO, *Relatore*. Allo stesso articolo 4, al quarto comma attualmente così formulato:

« Ai posti vacanti di assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di assistenti di ruolo assegnati ad altre Università od Istituti di istruzione universitaria, semprechè trattisi di cattedra corrispondente a quella cui l'assistente è addetto, o ad una parte di essa, previo parere favorevole della Facoltà, in seguito a richiesta del professore ufficiale, e con il consenso dell'assistente »;

si propone di sostituire il seguente:

« Ai posti vacanti di assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di assistenti di ruolo, semprechè trattisi di cattedre corrispondenti o affini a

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

quella cui l'assistente è addetto, o ad una parte di essa, previo parere favorevole della Facoltà, in seguito a richiesta del professore ufficiale, e con il consenso dell'assistente».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modificazione proposta.

(*E approvata*).

MARTINO, *Relatore*. Allo stesso articolo 4 viene proposta l'aggiunta di due commi, che diverrebbero il quinto e il sesto. Essi non hanno bisogno di illustrazioni. Gli assistenti degli osservatori astronomici sono equiparati agli assistenti delle cattedre di astronomia, così come l'assistente alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologica è equiparato all'assistente delle scuole ostetriche. Spesso da un unico concorso vengono professori di clinica ostetrica e di scuola ostetrica; così per i professori degli osservatori e i professori di astronomia.

Il primo emendamento aggiuntivo all'articolo 4, è del seguente tenore:

« Ai posti vacanti di assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche può provvedersi, altresì, alle condizioni di cui al precedente comma, mediante trasferimento del personale scientifico degli osservatori astronomici di cui alla tabella B, annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e ai posti vacanti di assistente alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologica può provvedersi mediante nomina del personale assistente delle scuole di ostetricia autonome, di cui all'articolo 3 del regio decreto, legge 15 ottobre 1936, n. 2128 ».

Il secondo emendamento aggiuntivo dice:

« È ammesso il trasferimento degli assistenti di astronomia e di materie matematiche a posti di aiuto degli osservatori astronomici e degli assistenti di clinica ostetrica e ginecologica a posti di aiuto o di assistente nelle scuole ostetriche autonome, in seguito a richiesta dei direttori competenti e con il consenso dell'assistente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo all'articolo 4 che costituisce il quinto comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo che dovrebbe costituire il sesto comma.

(*È approvato*).

MARTINO, *Relatore*. All'articolo 5 si propone una modificazione all'ultimo comma.

L'attuale articolo è così formulato:

« Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente art. 4 sono nominate dal rettore, su proposta della Facoltà o Scuola interessata. Esse sono composte del professore ufficiale della materia alla cui cattedra si riferisce il posto messo a concorso, e di un altro professore, di ruolo, della Facoltà, nonché di un assistente ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia od in materia affine, o, in sua mancanza, di un terzo professore.

« Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso.

« Gli esami consistono in prove scritte ed orali, le quali possono eventualmente essere integrate da uno o più esperimenti od esercizi pratici o grafici. I candidati dovranno inoltre dimostrare buona conoscenza di almeno una lingua straniera oltre la lingua francese, così da intendere correntemente un'opera scritta in quella lingua per la materia cui il concorso si riferisce.

« I candidati potranno produrre i titoli scientifici e didattici di cui eventualmente siano in possesso: ai titoli stessi è riservato il 25 per cento del totale dei punti.

« La Commissione giudicatrice, con motivata relazione propone — per ogni posto messo a concorso — una terna di idonei in ordine alfabetico. La relazione è approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

« La nomina è conferita, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, mediante decreto Ministeriale, all'idoneo, che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia in qualsiasi Università o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali ».

La proposta di modificazione tende a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« La nomina è conferita, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, mediante decreto ministeriale, allo

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei, possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia; o di altra materia ritenuta parte della prima, o ad essa corrispondente in qualsiasi Università o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali ».

La modificazione, proposta non ha bisogno di illustrazione e ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la modificazione proposta all'ultimo comma dell'articolo 5.

(È approvata).

MARTINO, *Relatore*. Agli articoli 6, 7 e 8 non vi sono proposte di modificazioni.

Vi è ora una proposta di aggiunta al primo comma dell'articolo 9.

Ricordo che tale articolo è così formulato:

« L'assistente al quale sia conferito un incarico d'insegnamento presso altra Università od Istituto di istruzione universitaria è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione, che non può protrarsi oltre i due anni accademici, l'assistente percepisce gli assegni previsti per i docenti incaricati, nella misura di cui all'articolo 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534.

« Il periodo trascorso in congedo ai sensi del precedente comma, è valutato ai fini dell'applicazione del precedente articolo 6 ».

La proposta di modificazione aggiunge al primo comma le parole: « ove ambedue le Facoltà interessate non ritengano compatibile con la vicinanza delle sedi il contemporaneo adempimento degli obblighi inerenti ai due uffici di docente incaricato e di assistente ».

Questa aggiunta serve per evitare che un professore possa tenere due uffici.

TESAURO. Per la medicina lo capirei, ma per le altre facoltà credo che questo criterio della vicinanza delle sedi non debba prevalere su tutti gli altri.

TOSATO. Io credo che possa avere delle conseguenze poco favorevoli per l'istituto della assistenza. Sono perplesso.

SAILIS. Si può verificare il caso, ad esempio, che un assistente dell'Università di Roma sia incaricato a Cagliari. Non so se possa tenere i due uffici.

MARTINO, *Relatore*. La ragione del criterio spaziale sta in questo: se un assistente di Modena ha l'incarico a Bologna, o viceversa, egli può adempiere al suo ufficio perchè le due città sono vicine. Ma se, come diceva l'onorevole Sailis, un assistente di Roma viene incaricato a Cagliari, è giusto, nonostante la concordia delle due facoltà, che la legge lo consenta? Ecco la perplessità anche dell'onorevole Tosato.

PRESIDENTE. Penso che sarebbe meglio lasciare il criterio spaziale, che è già un limite.

Quindi, io direi: o escludere, oppure limitare con questo criterio.

SCHIRATTI. Chiedo che sia messo a verbale che la legge debba essere interpretata restrittivamente in modo che i futuri interpreti trovino sancito questo criterio.

MARTINO, *Relatore*. Noi abbiamo apporato una modifica all'articolo 5 per cui è consentito il trasferimento da una cattedra all'altra della stessa università. Ora, in sostanza, il concetto in questione è connesso con quella norma, perchè può darsi il fatto che un assistente appartenente ad una facoltà universitaria venga incaricato dell'insegnamento in altra facoltà della stessa università. Dobbiamo in questo caso collocarlo in congedo senza assegni?

SAILIS. Anche il criterio spaziale è una garanzia fino ad un certo punto, perchè si dirà che vi è l'aereo; quindi, questa formula non mi dà alcuna garanzia reale.

MARTINO, *Relatore*. Io non ho difficoltà ad eliminare l'inciso « con la vicinanza delle sedi ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo.

Art. 9. — Al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:

« ove ambedue le Facoltà interessate non ritengano compatibile il contemporaneo adempimento degli obblighi inerenti ai due uffici di docente incaricato e di assistente ».

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 9 si propone di inserire il seguente comma:

« Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o scientifiche che richiedano la permanenza all'estero, il Ministro può concedere all'assistente, sentito il Rettore, un congedo della durata di un anno solare, prorogabile. Durante tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo».

Questa aggiunta è necessaria per favorire gli scambi culturali e le ricerche scientifiche. Tale disposizione è già riconosciuta per i professori di ruolo e si tratterebbe ora di estenderla agli assistenti. In sostanza, questa norma si trova già nei regolamenti interni di parecchie università.

SAILIS. Non è opportuno consentire una deroga simile anche da università italiane ad università italiane? Per questa ragione: ci sono università le quali non hanno tutti gli strumenti scientifici necessari; può darsi che un assistente dell'università di Cagliari abbia bisogno di fare degli esperimenti, ma non abbia gli strumenti adatti; allora chiede di poter andare in soprannumero per uno o due anni all'università di Torino o di Roma. Ora, allo scopo di fare conseguire a questi assistenti dei risultati scientifici, che li possano accreditare nel loro campo di studi, non sarebbe possibile ed opportuno consentire, sia pure con certi limiti, questo esodo da una università all'altra, sempre italiana?

TESAURO. Concordo con l'onorevole Sails. Si può dire: « Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro può concedere, ecc. », in modo che vi sia la possibilità di valutare in senso lato le eccezionali e giustificate ragioni di studio. Si tratterebbe, quindi, di togliere l'inciso che limita la norma alla condizione della permanenza all'estero. Non v'è nemmeno bisogno del criterio della eccezionalità; propongo quindi di sopprimere la parola « eccezionali ».

MARTINO, *Relatore*. Accetto l'emendamento e pertanto il comma risulterebbe così formulato: « Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro può concedere all'assistente, sentito il rettore, un congedo della durata di un anno solare, prorogabile. Durante tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti il comma aggiuntivo nel testo or ora letto dal relatore.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Si propone inoltre di sostituire il secondo comma dell'articolo 9 con il seguente: « Il periodo trascorso in

congedo ai sensi dei precedenti commi è valutato ai fini dell'applicazione del precedente articolo 6 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 9 così modificato.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Vi è ora l'articolo 11, attualmente così formulato:

« La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli Istituti, può conferire la qualifica di aiuto, su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti, che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno tre anni.

« La qualifica di aiuto può attribuirsi a due assistenti, se i posti di organico dell'Istituto siano più di quattro, od a tre, se i posti siano più di sette.

« La qualifica di aiuto compete di diritto all'assistente cui sia affidato l'incarico di insegnamento o la direzione dell'Istituto, sempreché ricorrano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo ».

Si propone di inserire fra il secondo ed il terzo comma, il seguente:

« Qualora, tuttavia, l'Istituto o Clinica annessi alla cattedra siano organizzati in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferito ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio ».

È ovvia la ragione di questa disposizione: essa tende ad agevolare l'organizzazione interna delle cliniche, che sono divise in reparti o servizi ed hanno in atto un numero di aiuti inferiori al numero dei reparti o dei servizi. Per uniformità nonchè per ragioni disciplinari è inoltre opportuno che il capo reparto abbia sempre la stessa qualifica, cioè quella di aiuto. Si tratta di una disposizione della quale potranno valersi soltanto pochi istituti universitari, perchè pochi sono gli istituti o le cliniche, che abbiano più di quattro assistenti.

TESAURO. Questo mi pare eccessivo; si sminuisce questa figura dell'aiuto, che è colui il quale sostituisce il direttore!

MARTINO, *Relatore*. Il reparto è cosa importante.

CARPANO MAGLIOLI. Ogni reparto ha bisogno di un aiuto.

TESAURO. Per il reparto siamo d'accordo; ma qui si arriva al « servizio ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

PRESIDENTE. « Servizio » significa laboratorio o gabinetto; è bene che ci sia un responsabile.

MARTINO, *Relatore*. Nelle grandi cliniche vi sono, oltre a numerosi reparti, anche dei servizi determinati: per esempio, laboratori di ricerca e di analisi cliniche, servizio radiologico, ecc.; a questi servizi, autonomi, è opportuno che ci sia per lo meno un pari grado del capo reparto del servizio donne o del servizio uomini.

TESAURO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 11 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Si propone ora il seguente articolo 13 bis, che non importa onere al bilancio dello Stato, nonostante concerna l'aumento del numero degli assistenti:

« In aggiunta ai posti di assistente ordinario assegnati alle singole Università ai sensi del precedente articolo 2, è consentito istituire, con decreto del Presidente della Repubblica, altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da Enti o da privati, mediante regolare convenzione fra questi e le Università o gli Istituti d'istruzione universitaria, da approvare con lo stesso decreto. Gli assistenti che siano assegnati ai posti così istituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri assistenti ordinari. Il trattamento economico di attività e di quiescenza dovrà essere, per altro, in ogni caso contenuto entro i limiti stabiliti dalle convenzioni, con esclusione di qualsiasi onere, anche avvenire, a carico dello Stato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13-bis nel testo di cui il Relatore ha dato lettura.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Si propone ancora di aggiungere il seguente articolo 13-ter:

« Gli assistenti di cui all'articolo 135 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, potranno essere nominati in aggiunta a quelli ordinari, purché in numero complessivamente non superiore al 25 per cento dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Università ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13-ter.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. L'articolo 14 è del seguente tenore: « Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore, su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono, quanto al titolo di studi ed al limite di età le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

« Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il triplo del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovinsi assegnati assistenti ordinari, non potrà esser superato il numero di quattro volontari.

« Il coniuge, i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso non possono essere nominati assistenti volontari presso la cattedra di cui il professore stesso è titolare.

« La nomina è conferita per un anno accademico ed è tacitamente confermata di anno in anno.

« Gli assistenti volontari possono venire revocati, col termine di ciascun anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del professore ufficiale della materia. Il preavviso di revoca è comunicato dal rettore all'interessato non oltre il mese di luglio. Il provvedimento è definitivo.

« Agli assistenti volontari non compete alcun assegno od indennità ».

Si propone la soppressione, al primo comma, delle parole: « ed al limite di età », nonché la soppressione totale del secondo comma.

Ricordo che il Ministero ha sempre insistito per fissare un numero che non si possa superare. La ragione è quella di evitare l'inflazione dei volontari, soprattutto nelle materie letterarie, dove il titolo di assistente è valutato ai fini degli incarichi nelle scuole medie, e perciò è molto ambito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sopprimere, al 1° comma le parole: « ed al limite di età » nonché la soppressione del secondo comma.

(La Commissione approva).

Altri emendamenti il Governo propone all'articolo 15, che è così formulato:

« Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dalla Facoltà, agli assistenti volontari può essere rilasciato dal rettore, su proposta del professore ufficiale, un attestato che è da valutarsi, nei pubblici concorsi, con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

« Nei concorsi pubblici, nei quali costituisca elemento di valutazione il servizio prestato in qualità di assistente ordinario, il servizio prestato dagli assistenti volontari, che siano in possesso dell'attestato di cui al precedente comma, è computato in ragione della metà ».

TESAURO. A mio avviso questo articolo dovrebbe essere soppresso integralmente. Noi non possiamo con una legge andare a vincolare i criteri stabiliti con altre disposizioni. È ridicolo che solo dopo un triennio di servizio si possa rilasciare un certificato.

MARTINO, *Relatore*. La ragione di questo articolo sta in questo: in alcuni concorsi è valutato il titolo di assistente universitario. Evidentemente, perché questa valutazione abbia significato, occorre che l'assistente abbia prestato servizio. Chi ottiene la nomina di assistente, può servirsi di questa

sola qualifica per avere la preferenza nei concorsi?

TESAURO. Su questa materia non si può provvedere con una legge speciale. Sarebbe indelicato che noi entrassimo in materia di altri settori. Ma, a parte questa considerazione, noi non possiamo considerare alla stessa stregua l'assistente di medicina e quello di giurisprudenza o di lettere. Quindi, il criterio di livellamento — a mio avviso — è arbitrario, e si traduce in una manifesta ingiustizia. Le singole commissioni devono valutare caso per caso.

PRESIDENTE. Poiché ha inizio la seduta in Aula ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.